



FEDERCONSUMATORI
FEDERAZIONE NAZIONALE CONSUMATORI E UTENTI

Come ci si può difendere dagli abusi via web

Cosa prevedono la legge italiana e gli organismi internazionali

Anche quando è in atto sul web una “campagna” denigratoria, offensiva, molesta, non bisogna rassegnarsi e cedere ai prepotenti. Molto si può fare. Lo si può fare già oggi con le leggi esistenti. E ancora di più si potrà fare in futuro quando il legislatore (si spera celermente) avrà adeguato la normativa alla realtà in convulsa evoluzione.

Come prima cosa, Federconsumatori e Adusbef suggeriscono di prestare molta attenzione alle informazioni, alle foto e ai video che si inseriscono sui social network, al contenuto delle condizioni d'uso dei diversi siti (ad esempio in materia di proprietà dei dati), alla possibilità di poter cancellare il proprio profilo (e non solo disattivarlo perché in questo caso i dati inseriti online possono essere conservati nei server dell'azienda che offre il servizio), al fatto che la gran parte delle informazioni viene indicizzata dai motori di ricerca e che, avendo la maggior parte dei social network sede all'estero, in caso di disputa legale o di violazione della privacy, non sempre si è tutelati dalle leggi italiane ed estere. Quindi grande attenzione a ciò che si affida al web. Prevenire è sempre meglio che curare.

Una volta però che siamo di fronte al problema, cosa possiamo fare? Vediamo rapidamente le norme vigenti in Italia e quelle emanate dall'UE e dalle Nazioni Unite.

In base alla legge sul diritto d'autore (l. 21 aprile 1941 n. 633) e alla legge sulla privacy (dlgs 196/2003), il trattamento di dati sensibili (come idee politiche, credo religioso, vita sessuale, stato salute e simili) è permesso solo con il consenso esplicito dell'interessato; prima di pubblicare qualcosa che riguarda anche altre persone, occorre chiederne l'autorizzazione.

Quindi se la pubblicazione è avvenuta senza il consenso dell'interessato, si può:

- chiedere amichevolmente a chi ha pubblicato l'immagine, di rimuoverla (e di rimuovere l'eventuale tag);
- inviare una segnalazione al gestore del social network, chiedendo la rimozione dell'immagine indesiderata o ritenuta lesiva e l' interruzione dell'eventuale comportamento offensivo;

-inviare una segnalazione al Garante denunciando la violazione e la lesione di un proprio diritto;

-instaurare un contenzioso dinnanzi all'autorità giudiziaria affinché disponga la cessazione dell'abuso; eventualmente richiedere anche il risarcimento del danno se c'è un pregiudizio all'onore, alla reputazione e al decoro della persona.

Per combattere l'utilizzo in chiave illecita delle informazioni personali, il Parlamento Italiano un anno fa, ratificando la Convenzione di Lanzarote del 2007, ha finalmente adeguato l'ordinamento interno, introducendo due nuovi reati:

- L' istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia (art. 414- bis c.p.) che afferma: *“Salvo che il caso costituisca più grave reato, chiunque con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli art. 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume”.*

- L' Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) noto come child-grooming. Per child-grooming si è soliti designare il comportamento di chi, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis c.p. (prostituzione minorile), 600-ter c.p. (pornografia minorile) e 600-quater c.p. (detenzione di materiale pornografico), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1 c.p., 600-quinquies c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis c.p. (violenza sessuale), 609-quater c.p. (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies c.p. (corruzione di minorenne) e 609-octies c.p. (violenza sessuale di gruppo), adesci un minore di anni sedici. La pena prevista, se il fatto non costituisce più grave reato, è la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce realizzati anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

In tema di adescamento, istigazione alla pedofilia, cattivo uso del web, offese, minacce, non si può non parlare anche dei risvolti psicologici legati agli abusi subiti dal minore. Al riguardo va ricordato che:

- La **Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia**, entrata in vigore in Italia il 12 giugno 1991, disciplina in maniera compiuta i Diritti dei Bambini e

mette in evidenza la necessità di rispettare la personalità del minore, di agire attivamente per offrirgli aiuto ed assistenza, in particolare nei casi in cui ne ha più bisogno data la sua condizione di maggiore fragilità e vulnerabilità.

- Il **Consiglio d'Europa** nel 1978 fornì una definizione di maltrattamento inteso come l'insieme di "atti e carenze che turbano gravemente i bambini e le bambine, attentano alla loro integrità corporea, al loro sviluppo fisico, affettivo, intellettuale e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o le lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di un terzo".

-La **Consulta sulla prevenzione dell'abuso sui bambini dell'Organizzazione Mondiale della Sanità** nel 1999 ha definito l'abuso o il maltrattamento sull'infanzia riconducendolo a "tutte le forme di cattivo trattamento fisico e/o affettivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente nonché sfruttamento sessuale o di altro genere che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere". Nello specifico, per "maltrattamento psicologico", come sottolineato nel rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, si intende una relazione emotiva caratterizzata da ripetute e continue pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di competenze cognitivo-emotive fondamentali quali l'intelligenza, l'attenzione, la percezione, la memoria.

Nell'ordinamento giuridico italiano l'abuso psicologico non è previsto quale fattispecie specifica di reato. Pertanto, la lacuna normativa è stata colmata ricorrendo alle fattispecie esistenti. I comportamenti attivi od omissivi possono, a seconda dei casi, configurare i seguenti reati:

- *violazione obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)*
- *diffamazione (art. 595 c.p.)*
- *violenza privata (art. 610 c.p.)*
- *minaccia (art. 612 c.p.)*
- *abuso mezzi di correzione o disciplina (art. 571 del c.p.)*
- *maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.)*
- *istigazione al suicidio (art. 580 c.p. che prevede aggravanti nel caso il reato venga commesso nei confronti di minori; se commesso nei confronti di minori di anni 14 si applicano gli articoli 575, 576 e 577 c.p. relativi all'omicidio).*

Nell'immettere informazioni in rete dobbiamo dunque prestare la massima attenzione oltre che ai materiali che ci riguardano (per l'uso che altri potrebbero farne) anche a foto e video che riguardano terze persone, in particolare minorenni. Anche in assoluta buona fede, possiamo incorrere in comportamenti illeciti semplicemente postando immagini di figli di nostri amici, se non c'è il consenso preventivo dei diretti interessati. Valga ad esempio il caso di un giudice di pace di Foggia che recentemente ha ritenuto colpevole del reato di lesione di diritto all'immagine, un signore che aveva pubblicato su Facebook la foto del battesimo di un bimbo senza il permesso dei genitori amici di famiglia.